

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMONI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e ZANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1967

#### Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Mantova

ONOREVOLI SENATORI. — I beni di carattere storico, artistico e ambientali costituiscono un immenso patrimonio nazionale; esercitano una costante e crescente attrazione di studiosi, di amatori, come pure intensificano l'afflusso turistico verso il nostro Paese.

Lo stato di abbandono di tali beni è piuttosto preoccupante: ogni giorno di più sono minacciati nella loro integrità. Pertanto urge la necessità dell'intervento per la tutela, la salvaguardia di un così prezioso patrimonio.

È noto, dice la relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presentata al Ministro della pubblica istruzione il 10 marzo 1966, che tale stato di cose è dovuto « sia alla inefficienza delle vigenti leggi di tutela, sia per deficienza di adeguata organizzazione e di personale, sia per estrema penuria di mezzi finanziari, il cui ammontare complessivo non raggiunge neppure l'uno e mezzo per cento degli attuali bilanci dei Ministeri della pubblica istruzione e degli interni ».

L'aspetto più drammatico della situazione viene offerto dal settore degli edifici pubblici e privati a carattere eminentemente

storico, monumentale e artistico che costituiscono i nuclei antichi delle città di lunga tradizione storica.

Nel campo dei beni ambientali, continua la succitata relazione « il drammatico processo di abbandono e di distruzione del patrimonio monumentale specialmente per quel che riguarda edifici isolati (quali castelli, cinte, chiese, eccetera) dovuto essenzialmente all'estrema povertà dei mezzi disponibili per il loro salvataggio; le manomissioni speculative o di indebito impiego, arbitrario ammodernamento e falso restauro anche ufficiale di palazzi, case, chiese ed altri edifici storici; la degradazione o la radicale alterazione, o la più o meno completa distruzione, sotto l'assillo del rinnovamento edilizio, eccetera ».

È indiscusso il fondamentale dovere dei cittadini e dello Stato di tendere alla conservazione anche dei centri storici mediante azione di tutela e, quando sia necessario, di restauro.

Pertanto la preoccupazione, sinceramente sentita in tutti i settori politici, di salvaguardare dalla rovina una così preziosa eredità ci persuade dell'opportunità del seguente disegno di legge a favore della città di Mantova, centro storico largamente noto e ammirato in Italia e nel mondo, per

quanto ancora non sia appieno riconosciuta la cospicua ricchezza quantitativa del suo patrimonio artistico.

Tale patrimonio è la civile eredità a noi lasciata dalla singolare e rilevante storia mantovana. La città del Mincio, nobilitata già nell'èvo antico dall'alta poesia di Virgilio, mantenne pure durante il medioevo la coscienza di una propria peculiare dignità, coscienza che si tradusse sullo scorcio del secolo XI in vigorose lotte per la conquista dell'autonomia politica. Quell'autonomia si rese stabile a partire dal XII secolo e durò con regimi diversi: libero comune, signoria, marchesato, ducato, per circa 600 anni.

Durò dunque per più di mezzo millennio: durata eccezionale che ha ben pochi riscontri nel gran quadro storico dell'Italia centro-settentrionale, entro il quale si configurano le vicende mantovane.

Altre città, anche insigni, come Milano, Ferrara, Urbino, Verona, Parma, Torino godettero di una libertà politica continuativa assai più breve che non Mantova.

L'autonomia creò quel che si dice un clima di capitale, da cui germinarono vivaci interessi culturali e uno spiccato lunghissimo fervore creativo nel campo delle arti, compresa, ovviamente, l'architettura. Il Governo comunale da prima con i Bonaccolsi e soprattutto i Gonzaga stimolarono in misura massima, per orgoglio politico congiunto con un raffinato sentimento estetico, le energie locali, cui vennero via via preposti o affiancati artisti di ampia fama chiamati da altre regioni e persino da Paesi d'oltralpe.

Con i dominanti gareggiarono le numerose, ricche famiglie e gli enti religiosi nel far sorgere in città edifici armonici e ricchi: testimonianze di epoche (il tardo medioevo, il rinascimento, l'età barocca) che sono tra le più gloriose della civiltà italiana. Ed il locale moto di cultura e di gusto, sorretto dalla vitalità economica, fu tale che diede ancora elevate manifestazioni d'arte per molto tempo dopo il crollo dell'autonomia politica sopravvenuto nel XVIII secolo.

Non poco di tante ricchezze del centro storico è andato distrutto in tempi più o

meno vicini, ed il molto che tuttora rimane si presenta per gran parte in condizioni di avvulente trascuratezza ed è quotidianamente minacciato nella propria consistenza.

Si veda, per citare solo alcuni esempi, lo stato di completo abbandono del palazzo Valenti, la condizione disastrosa in cui si trovano il palazzo del Podestà, quello di San Sebastiano, e l'elenco potrebbe continuare.

Non è possibile prolungare oltre tale stato di cose: è necessario intervenire non solo per i singoli edifici, ma per l'insieme degli edifici ed opere che costituiscono il volto storico della città.

Mantova non può risolvere da sola tali problemi. Da qui la necessità improrogabile di fornire i mezzi per la difesa e la salvezza del suo centro storico, parte cospicua e caratteristica del tesoro d'arte della Nazione.

Anzitutto la salvezza del Centro storico e di tutto il patrimonio artistico e culturale dipende dalla difesa idraulica della città, che è sempre stata critica e non è ancora del tutto risolta, anche se con la costruzione di alcune importanti opere idrauliche si sono parzialmente liberati i laghi di Mantova dalla soggezione alle piene del Po e del lago di Garda.

Necessità, pertanto, che lo Stato, nel contesto della sistemazione idrogeologica, provveda con urgenza ad ultimare la grande opera idraulica Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante cui deve essere contemporanea ed armonicamente collegata la sistemazione dei laghi o delle fognature per risolvere il problema del risanamento igienico della città. Elemento fondamentale di tale sistemazione dovrà essere la conservazione dell'ambiente paesistico di cui i laghi sono parte essenziale.

Quanto succintamente esposto, suggerisce e, a nostro modo di vedere, giustifica il presente disegno di legge, poichè Mantova ha bisogno di potenziare in questo modo il suo flusso turistico, ravvisando in esso una intelligente risorsa, che fuor di dubbio contribuirà a migliorare la sua economia.

Oltre questo fine particolare, il richiamo nel nostro Paese di visitatori in numero

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

crescente contribuisce all'ingresso di valuta pregiata per cui il finanziamento richiesto dal presente provvedimento è da considerarsi un produttivo investimento.

Onorevoli senatori,

si dispone agli articoli 2, 3 e 4 del presente disegno di legge le opere da eseguirsi a totale carico dello Stato, a carico della Provincia, del Comune, di altri enti e dei privati con il concorso dello Stato. Sono previsti all'articolo 5 i lavori che si renderanno necessari in conseguenza dell'attuazione delle opere di cui agli articoli succitati da eseguirsi a carico del Comune con il contributo statale. All'articolo 6 si dispone la salvaguardia e la conservazione non solo di oggetti di importanza artistica ma anche storica.

Tale disposizione si trova in sostanza affermata nell'articolo 13 della vigente legge del 1° giugno 1939, n. 1089.

L'articolo 7 che prevede le norme già stabilite per la tutela dei beni immobili dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, allarga la visione di difesa dell'ambiente di cui fanno parte tali beni culturali dando al Soprintendente la facoltà di fare inserire nel piano regolatore perimetri di tutela monumentale.

Il disposto dell'articolo 8 intende ovviare a inconvenienti che possono portare gravi danni sia ad immobili, sia ad ambienti di interesse culturale:

evitare che privati in malafede possano sorprendere uffici come quelli sanitari e del Genio civile per avere dichiarazioni di inabilità, di pericolosità ed ottenere i permessi per manomettere il bene culturale;

fare sì che le stesse autorità delle diverse amministrazioni dello Stato: difesa, trasporti, lavori pubblici, eccetera, per svolgere le loro attività, non abbiano a manomettere beni culturali deturpandoli.

Il secondo comma dell'articolo 8 intende rafforzare ed estendere il divieto di installazioni, e pubblicità su beni culturali già previsti dalla legge vigente, specie nel campo della segnaletica stradale verticale, che ci fa assistere ad una vera deturpazione dei beni culturali monumentali.

L'articolo 9 stabilisce agevolazioni fiscali a favore degli interessati ad eseguire le opere di restauro e consolidamento.

L'articolo 10 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui fino all'ammontare di 345 milioni al Comune e di 25 milioni alla Provincia, mentre l'articolo 11 autorizza tutti gli istituti bancari, che ne hanno la facoltà, a concedere agli altri enti o privati, qualora sia già stato concesso il contributo dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire i lavori approvati e sussidiati.

L'articolo 12 prevede la spesa di un miliardo e 200 milioni per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge qui allegato.

È parso, infine, opportuno portare col presente provvedimento alcune innovazioni, rispetto al vigente ordinamento in materia, che ci sono state suggerite dalle dichiarazioni della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Mantova, a norma della presente legge sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico della Provincia e del Comune col concorso dello Stato, a carico di al-

tri Enti e di privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato:

a) i lavori per opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, situati nel comune di Mantova;

b) le opere necessarie per la sistemazione, funzionalità e adattamento alle eventuali esigenze turistiche.

Art. 3.

Lo Stato concede a favore del Comune e della Provincia un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa per i lavori di cui al precedente articolo 2, lettera a), degli edifici pubblici di proprietà degli Enti medesimi.

Art. 4.

Gli altri Enti o privati proprietari degli edifici, compresi nel centro storico, e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo lavori la cui necessità è dichiarata dal Sindaco e dalla competente Soprintendenza ai monumenti.

Qualora si avveri un danno o un pericolo di danno del bene culturale immobile dichiarato, i proprietari debbono dare immediata notizia alla Soprintendenza.

Per tutti i lavori di straordinaria manutenzione e di restauro eseguiti secondo le prescrizioni della Soprintendenza, la quale può anche ordinare che vi provvedano imprese particolarmente attrezzate o istituti specializzati, pubblici o privati, è concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento, che può essere elevato al 60 per cento nei casi in cui i lavori siano riconosciuti di particolare interesse artistico o il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio medesimo.

I contributi saranno concessi dopo l'approvazione dei progetti da parte della Soprintendenza su domanda degli interessati.

Il versamento è subordinato al parere della Soprintendenza dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine stabilito all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il soprintendente nomina un provveditore al restauro, emanando le prescrizioni del caso.

Il provveditore è pubblico ufficiale e agisce in vece del proprietario. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto alla Soprintendenza e il bene può essere esposto a pubblico godimento, nei modi stabiliti da convenzioni col proprietario.

#### Art. 5.

Le opere di revisione degli impianti di illuminazione, di riordinamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile, di sistemazione delle fognature, della viabilità e attrezzature connesse con l'esigenza del traffico, che si renderanno necessarie in conseguenza dell'attuazione dei lavori di cui ai precedenti articoli 2, 3, e 4 da eseguirsi nel centro storico della città, delimitato dalla cerchia delle vecchie mura urbane, sono a carico del Comune al quale è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

#### Art. 6.

È necessaria l'autorizzazione del soprintendente competente per la rimozione o la modificazione dello stato fisico di elementi inseriti in edifici, quali iscrizioni, stemmi, mosaici, affreschi, fregi, tabernacoli, che potrebbero avere qualità di Bene culturale.

#### Art. 7.

Il soprintendente può disporre che siano inseriti nel piano regolatore perimetri di tutela monumentale, per la salvaguardia e la valorizzazione di Beni culturali immobili, dichiarati e che si adottino, nel piano, misure relative a distanze, ad altezze e a caratteri tecnici di edifici compresi nel perimetro, al fine di dare luce e prospettiva al Bene culturale da valorizzare, o di preser-

varne le condizioni ambientali. Il Comune deve adottare, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, una variante del piano regolatore esistente.

#### Art. 8.

Le domande relative a licenze edilizie e a qualsiasi altro provvedimento dell'autorità, che abbiano ad oggetto edifici costituenti Beni culturali o compresi nei perimetri di tutela monumentale, devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione del soprintendente. Egualmente si richiede detta autorizzazione per provvedimenti e atti reali di qualsiasi autorità, a iniziativa d'ufficio.

Sui Beni culturali e nelle immediate adiacenze di essi è vietata ogni forma di pubblicità, di segnaletica, di installazione od infissione e comunque di addizione anche provvisorie, salvo dispensa del soprintendente.

#### Art. 9.

Le spese sostenute da privati per restauri di Beni culturali dichiarati, effettuati secondo il precedente articolo 4 sono dedotte dagli imponibili ai fini delle imposte dirette.

Sono esenti da imposte di successione e di registro gli immobili dichiarati Beni culturali quando le spese di mantenimento dell'immobile sono superiori al reddito dell'immobile stesso. Sono esenti dalle imposte di consumo sui materiali da costruzione i lavori per opere di consolidamento e restauro di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

#### Art. 10.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico della Provincia e del Comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di 345 milioni al Comune e mutui fino a 25 milioni alla Provincia con ammortamento in 35 anni.

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello degli interni, a seguito di deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale.

## Art. 11.

La Cassa di risparmio delle provincie Lombarde e tutti gli altri Istituti bancari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. Tale aliquota si versa, a collaudo avvenuto, direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al solo pagamento dell'imposta fissa minima.

## Art. 12.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti degli articoli precedenti è autorizzata una spesa di lire un miliardo e duecento milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. La spesa di lire un miliardo e duecento milioni sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1968 e in ragione di lire 120 milioni a esercizio, così distribuiti:

lire 50 milioni per i lavori previsti dall'articolo 2;

lire 27 milioni e 500 mila per i lavori previsti dall'articolo 3;

lire 33 milioni per i lavori previsti dall'articolo 4;

lire 9 milioni e 500 mila per i lavori previsti dall'articolo 5.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere usate negli esercizi successivi.